



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 134 del 17/06/2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2021-2023. PROVVEDIMENTI.

L'anno 2021 il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 19:52, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Cosimo Passiatore

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 153 del 17/06/2021
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
17/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott. Cosimo Passiatore)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
17/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **153 del 17/06/2021** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;

ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Il Sindaco Avv. Pasquale Rizzo, sulla base dell'istruttoria svolta dal Funzionario Responsabile dell'Area 2, di cui alla proposta n. 149/21, come dalla presente integrata dal Segretario Generale in qualità di supplente del Responsabile dell'Area 2:

PREMESSO che l'attuale quadro normativo in materia di organizzazione degli Enti Locali disciplina nei seguenti termini la definizione degli atti generali di organizzazione degli uffici e di programmazione del fabbisogno di personale:

- l'art. 39, comma 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, che le Amministrazioni sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;

- l'art. 89, comma 5, del TUEL, dispone che gli enti locali "provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti";

- l'art. 91 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

RICHIAMATI inoltre:

- l'art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. N. 75/2017, che disciplina le modalità attuative del piano triennale del fabbisogno di personale, stabilendo che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

- le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" approvate in data 8 maggio 2018 con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quali si chiarisce, tra l'altro, che in base alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 75/2017, la consistenza della dotazione organica di ciascuna Pubblica Amministrazione è data, in buona sostanza, dalla somma del personale in servizio e di quello di cui si prevede l'assunzione del piano triennale dei fabbisogni di personale;

CONSIDERATO che la programmazione del fabbisogno di personale, secondo la nuova formulazione dell'art. 6 del D. Lgs. N. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. N. 75/2017, impone la rimodulazione quali-quantitativa della consistenza di personale dell'Ente entro i limiti dell'indicatore di spesa potenziale massima, costituito per gli Enti locali dal valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater della

Legge n. 296/2006), nonché nel rispetto degli ulteriori vincoli stabiliti dal legislatore statale per le diverse tipologie di spesa di personale, così come espressamente richiamati dal comma 3 del citato art. 6 (*“Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente...”*);

VISTO che sul citato impianto normativo si inserisce l’art. 33 comma 2 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (cosiddetto “Decreto Crescita”), convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, il quale, con il chiaro intento di superare il meccanismo del turnover legato alle cessazioni di personale a favore di un criterio ancorato alla virtuosità finanziaria degli Enti, ha previsto che, a decorrere dalla data stabilita con apposito Decreto attuativo, i Comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in coerenza con i Piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;

VISTO che, in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, è stato emanato il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 108 del 27 aprile 2020, che individua tre valori soglia (minimo, medio, massimo), differenziati per fascia demografica, del rapporto percentuale tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione, fissando limiti di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato differenziati per ciascuno dei suddetti valori soglia. In particolare, si prevede che:

- I Comuni che, in base al predetto rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti, si collochino al di sotto del valore minimo, potranno aumentare la propria spesa di personale nelle percentuali fissate dal Decreto, a condizione che con tali incrementi rimangano entro il predetto valore soglia. Detti incrementi sono computati in deroga al valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006).
- I Comuni che, in base al medesimo rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti, si collochino tra il valore minimo ed il valore medio, potranno effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato a condizione che non venga superato il rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti dell’esercizio precedente;
- I Comuni che, in base al medesimo rapporto percentuale tra spesa di personale ed entrate correnti, si collochino nella fascia più alta devono rientrare nella fascia intermedia entro il 2025. Gli enti inadempienti, a partire da tale anno, potranno effettuare assunzioni di personale nel tetto del 30% delle cessazioni dell’anno precedente.

VISTA la Circolare ministeriale esplicativa del citato Decreto Attuativo (cfr. Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020);

ATTESO che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 56 del 03/03/2020 è stato approvato il Piano triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 ed il Piano annuale 2020 e che alla data di adozione della richiamata Deliberazione non era ancora operativa la nuova disciplina in materia assunzionale prevista dall’art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019, stante la mancata emanazione del relativo Decreto attuativo, e pertanto la programmazione dei fabbisogni di personale è stata effettuata in base alla normativa vigente alla data di adozione dell’atto, ossia:
- assumendo, quale indicatore di spesa potenziale massima per tutte le assunzioni, ivi incluse quelle a tempo indeterminato, il valore medio della spesa di personale riferita al triennio 2011-

2013 (art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006). Per il Comune di San Pietro Vernotico tale valore risulta quantificato in € 2.242.634,33 nella relazione allegata sub "B" alla richiamata Deliberazione di G.C. n. 56/2020;

- applicando, ai fini della quantificazione del limite di capacità assunzionale a tempo indeterminato dell'Ente, la disciplina prevista dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come modificato ed integrato dall'art. 14 bis della legge n.26 del 28 marzo 2019, di conversione del decreto legge n.4 del 28 gennaio 2019;
 - a seguito dell'emanazione del Decreto attuativo 17 marzo 2020, con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 9 giugno 2020 il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020-2022 è stato adeguato alla normativa sopravvenuta ed ulteriormente aggiornato ed integrato con Deliberazione di Giunta comunale n. 232 del 30 dicembre 2020, dopo la pubblicazione della Circolare interministeriale del 13 maggio 2020;

RILEVATO che:

- in attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella Tabella 1 del Decreto Attuativo sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo decreto;
- in base al dato ufficiale dei residenti al 31.12.2020 il Comune di San Pietro Vernotico si colloca nella fascia demografica dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti della Tabella 1, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE) pari al 27,00%.
- come risulta dall'attestazione, in atti Prot. n. 30128 del 15/12/2020, resa dal Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario e contenente il calcolo del rapporto percentuale tra spesa del personale ed entrate correnti aggiornato sulla base dell'ultimo Rendiconto della gestione approvato, ossia il Rendiconto 2019 (media triennio 2017/2018/2019), il Comune di San Pietro Vernotico rientra tra i comuni con un'incidenza di spesa di personale sulle entrate correnti posizionata al di sotto del valore soglia. Nello specifico, con riferimento alla spesa di personale anno 2019 e alla media delle entrate correnti del triennio 2017-2019, il rapporto è pari al 21,28%;
- l'art. 4, comma 1, del Decreto Attuativo riconosce ai Comuni che si collocano al di sotto del rispettivo valore soglia una capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato, entro il limite del valore soglia, corrispondente alla percentuale massima di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti al netto del FCDE.

VISTO il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, allegato al presente provvedimento unitamente al Prospetto di sintesi delle assunzioni a tempo indeterminato programmate, documenti predisposti dal Funzionario Responsabile dell'Area 2 nei quali sono analiticamente dettagliate le acquisizioni di personale da realizzare nel triennio 2021-2023;

PRECISATO che il Piano è stato elaborato sulla base degli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale e trasfusi nella delibera della Giunta comunale n. 124/2021, tenuto conto delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Responsabili dei Servizi ed in coerenza con la capacità assunzionale e gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale 2021-2023;

VERIFICATE inoltre:

- quanto alle assunzioni a tempo indeterminato, la compatibilità del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato con il presente provvedimento, con il vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023, per come variati con il presente provvedimento;
- quanto alle acquisizioni di personale a tempo determinato programmate per il triennio 2021-2023, il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge

30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta ad analogo titolo nell'anno 2009;

- quanto al rispetto del limite massimo di spesa di personale previsto dall'art. 1 c. 557 quater della L. n. 296/2006, che lo stesso risulta osservato sia con riferimento ai dati a consuntivo dell'anno 2020 (rif. Relazione al Rendiconto della Gestione approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 121/2021 e successiva di rettifica n. 128/2021) sia con riferimento al dato previsionale del triennio 2021-2023 (rif. Nota integrativa al Bilancio approvata, in una con il Bilancio di previsione 2021-2023, con Deliberazione consiliare n. 24 del 20/05/2021), che con riferimento al presente atto in ragione della variazione con il medesimo proposta al Bilancio di previsione 2021/2023;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 unitamente al prospetto di sintesi delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel triennio, documenti che elencano le azioni di reclutamento riferite al personale a tempo determinato ed indeterminato per il triennio 2021-2023 e che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che i contenuti del Piano sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle procedure assunzionali già programmate e non ancora avviate;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce attuazione, da parte del Funzionario Responsabile dell'Area 2 - Servizio Risorse Umane, del seguente obiettivo strategico di rilevanza prioritaria, assegnato dalla Giunta comunale con Deliberazione n. 124 del 03/06/2021 al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Risorse Umane:

- rettifica/integrazione (e conseguente attuazione), con criteri di urgenza, della programmazione del fabbisogno di personale in coerenza con le priorità indicate nel D.U.P. approvato con Delibera consiliare n. 18/2021;

ASSUNTI, stante l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone *"ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*;

ASSUNTI, stante l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente dispone *"ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine"*;

VISTO il Bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24/05/2021;

DATO ATTO altresì che relativamente al presente provvedimento è stata resa la prevista attestazione dell'Organo di Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 19 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante altresì l'asseverazione in ordine al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio richiesta dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, come da allegato verbale n. 221/2021, prot. gen. n.15308 del 17/06/2021), unitamente al parere favorevole alla variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023.

ATTESA la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

d e l i b e r a

1) **DI APPROVARE** il Piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 ed il prospetto di sintesi delle assunzioni a tempo indeterminato programmate nel triennio, predisposti dal Funzionario Responsabile dell'Area 2 Dr.ssa Addolorata Tafuro, che elencano nel dettaglio le azioni di acquisizione di personale programmate dall'Ente e che vengono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) **DI DARE ATTO** che:

- il Piano dei Fabbisogni approvato con il presente atto è stato elaborato dal Funzionario Responsabile dell'Area 2 – Servizio Risorse Umane in conformità agli indirizzi espressi dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle richieste di fabbisogno di personale formulate dai Responsabili dei Servizi ed in coerenza con la capacità assunzionale e gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale e pluriennale 2021-2023, per come variati con il presente provvedimento;

- i contenuti del Piano 2021-2023, approvato con il presente atto, sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione/aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle procedure assunzionali già programmate e non ancora avviate e/o definite;

3) **DI APPORTARE** in via d'urgenza al bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'articolo 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, e per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni di competenza e di cassa indicate nel prospetto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, redatto con la collaborazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

4) **DI DARE ATTO** del permanere degli equilibri del bilancio 2021/2023, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli articoli 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. n.267/2000;

5) **DI DARE ATTO** inoltre:

- quanto alle assunzioni a tempo indeterminato, la compatibilità del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023, approvato con il presente provvedimento, con il vincolo di sostenibilità finanziaria ex art. 33, comma 2, del DL34/2019 e con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2021-2023;

- quanto alle acquisizioni di personale a tempo determinato programmate per il triennio 2021-2023, il rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, come integrato dall'art. 11, comma 4bis, del Decreto Legislativo 26 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, relativo all'obbligo di contenimento della spesa annua per lavoro flessibile nel limite della spesa sostenuta ad analogo titolo nell'anno 2009;

- quanto al rispetto del limite massimo di spesa di personale previsto dall'art. 1 c. 557 quater della L. n. 296/2006, che lo stesso risulta osservato sia con riferimento ai dati a consuntivo dell'anno 2020 (rif. Relazione al Rendiconto della Gestione approvata con Deliberazione di Giunta comunale n. 121/2021 e successiva di rettifica n. 128/2021) sia con riferimento al dato previsionale del triennio 2021-2023 (rif. Nota integrativa al Bilancio approvata, in una con il Bilancio di previsione 2021-2023, con Deliberazione consiliare n. 24 del 20/05/2021) che con riferimento al presente atto in ragione della variazione disposta al Bilancio di previsione 2021/2023;

6) **DI DARE ATTO** altresì, che:

- che nell'anno 2020 l'ente ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa per il personale rispetto alla spesa media del triennio 2011/2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, e che tale rispetto è previsto anche per il 2021 e per gli anni successivi;

- che il comune ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del D.L. n. 66/2014;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il comune ha approvato il bilancio preventivo 2021/2023 in data 24/05/2021 con Delibera consiliare n. 24;
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e dall'ultimo conto consuntivo relativo all'esercizio 2019, approvato con Deliberazione di C.C. n.19 del 23/07/2020 e certificato dall'Organo di Revisione contabile, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 il Comune ha trasmesso alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche dei dati richiesti dalla citata disposizione;
- che con Delibera consiliare n. 48 del 27/11/2020 sono stati approvati i documenti relativi al cd conto consolidato;
- che con Deliberazione di G.C. n. 130/2021 è stata effettuata la ricognizione dell'assenza di personale in eccedenza;
- che il rapporto dipendenti/popolazione risulta inferiore a quello definito dal D.M. 18/11/2020;

7) DI DARE ATTO che la stipula dei contratti di lavoro previsti nella presente programmazione sarà subordinata al rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016;

8) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alle OO.SS.AA.;

9) DI TRASMETTERE la presente Deliberazione al Dipartimento della Funzione Pubblica in applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 75/2017 e delle modalità operative indicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 18/2018;

10) DI DARE atto che la presente deliberazione, relativamente alla connessa variazione di bilancio assunta in via d'urgenza, sarà sottoposta a ratifica da parte del consiglio comunale nei termini di legge;

11) DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, data l'urgenza.

Impegno di Spesa						
Num.	Anno Esercizio	Capitolo	Descrizione	Importo	N. Imp.	N. Subimp.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 21/06/2021 N. 947 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
MAURIZIO TACCONE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Cosimo Passiatore

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 17/06/2021

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 21/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cosimo Passiatore

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 21/06/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Cosimo Passiatore

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.